

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSV UT ALBENGA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 148
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 13/09/2020 REGISTRATO IL 27/01/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000148

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 91002270097 SOCIETA FILARMONICA DI FINALBORG
ID. TELEMATICO: TLD22L000148000UC

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.

- 1 - 91002270097
- 2 - BCCNDR75T15E632R

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE

- | | |
|---|--|
| 1 | 001 - 7000 ATTO AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIAL |
| | VALORE DICHIARATO : 0,00 |
| | DANTI CAUSA SOGGETTI: 1 2 |

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"SOCIETA' FILARMONICA DI FINALBORGO"**.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, indipendente, senza finalità di lucro.

Essa conserva il carattere e lo scopo dell'antica "Accademia Filarmonica", fondata nell'anno 1826, su incoraggiamento del Comune di Finalborgo.

La sede legale dell'Associazione è ubicata nel rione Borgo del Comune di Finale Ligure, piazza Giuseppe Garibaldi 26.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata

Articolo 2 - SCOPO

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.

Scopo dell'Associazione è in particolare:

1. Divulgare l'amore per la musica e l'educazione musicale soprattutto nei giovani anche mediante l'organizzazione ed il funzionamento di corsi di orientamento musicale.
2. Svolgere attività socio-culturale nel pieno rispetto delle qualità morali dell'Associazione.

Articolo 3 - ATTIVITÀ

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può organizzare attività quali:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. 3 successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs 117/2017 e s.m;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223. e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso:

Le lettere che identificano le singole attività si riferiscono all'elenco di cui all'art 5 primo comma del Decreto legislativo n. 117/2017 s.m.

L'attività dell'Associazione è legata prevalentemente alla comunità finalese ed quelle limitrofe.

Articolo 4 – SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti colori i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendono collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Il trattamento dei dati acquisiti all'atto della iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, previa valutazione caso per caso, può conferire il titolo di Socio Onorario (a vita) a chi, per meriti particolari, si rende utile allo sviluppo dell'Associazione. L'eventuale conferimento del titolo, essendo onorario, non comporta i diritti dell'Associato socio.

Articolo 5 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti o soci hanno diritto di:

- a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dall'eventuale regolamento interno.
- b) Eleggere le cariche sociali ed esservi eletti (diritto di voto e di elettorato attivo e passivo).
- c) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto.
- d) Formulare proposte agli Organi direttivi, nell'ambito dei programmi dell'associazione, per il raggiungimento dello scopo associativo.
- e) Informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto. In particolare i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni e bilanci.

Articolo 6 –DOVERI DEI SOCI

I doveri degli Associati sono:

- a) Rispettare le norme del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e dei deliberati degli organi associativi.
- b) Mantenere un comportamento verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.
- c) Fornire spontaneamente e gratuitamente le proprie prestazioni in quanto il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'Associazione può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 7 -RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente.

La qualità di associato si perde altresì per:

- a) Esclusione
- b) Morosità

Perde la qualità di associato per esclusione, chi per gravi inadempienze nei confronti dell'Associazione o per il venir meno dei doveri sociali, rende incompatibile la prosecuzione del suo rapporto associativo; l'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

Perde la qualità di associato per morosità, chi, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

I provvedimenti relativi ai punti "a" e "b" diventano esecutivi dal momento della loro notifica all'associato escluso o moroso.

Articolo 8 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci.
- b) Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo il rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, costituita da tutti i soci.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante affissione di avviso scritto nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un ventesimo degli associati, regolarmente iscritti da non meno di tre mesi. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può farsi rappresentare da un altro associato, purché non consigliere, mediante delega scritta; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe. Ciascun associato può presentare al massimo tre deleghe,

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od altro impedimento, dal Vice Presidente (se nominato) oppure dal Presidente eletto, nel proprio seno, dall'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide: in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno una ora.

L'Assemblea delibera con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezione delle cariche sociali, di mozione di sfiducia o di accettazione delle dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo nonché quando la deliberazione riguarda singoli associati.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati per delega, in sede ordinaria e di almeno i due terzi dei presenti o rappresentati per delega in sede straordinaria.

Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano uguali consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

- a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo fra un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 12 (dodici); loro elezione o revoca.
- b) Proposta di iniziative, con relative indicazioni circa modalità e supporti organizzativi.
- c) Approvazione del bilancio consuntivo (chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente) e quello preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.
- d) Approvazione dell'entità della quota sociale annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo
- e) Approvazione delle linee programmatiche annuali dell'Associazione elaborate e proposte dal Consiglio Direttivo.
- f) Approvazione e modifica dell'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo.
- g) Procedere all'eventuale nomina e/o revoca dell'Organo di Controllo.
- h) Delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

I compiti dell'assemblea straordinaria sono:

- a) Approvare le modifiche dello Statuto.
- b) Deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

- c) Costituire e nominare il Collegio dei Revisori nei casi e nei modi previsti dall' art 31 del D. Lgs 117/2017 e s.m.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute e chiederne copia,

Articolo 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un numero di membri determinato dalla stessa.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili ma anche revocabili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera da sottoporre a ratifica dell'Assemblea in occasione della prima riunione convocata. I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina,

Il Consiglio direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate con avviso scritto, da inviare a tutti i membri, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione e deve essere esposto nei locali della sede sociale entro il medesimo termine di cui al comma precedente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando ad esse partecipi la metà più uno dei suoi membri; esso delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi lo presiede. Per l'accettazione delle richieste di adesione e per l'adozione dei provvedimenti di esclusione degli associati, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- b) nella sua prima riunione dopo l'elezione, nominare nel proprio seno il Presidente e – qualora lo si ritenga opportuno – il Vice Presidente (che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento), il Segretario, il Tesoriere e tutte le altre cariche stabilite e disciplinate dall'eventuale Regolamento interno;
- c) stabilire e presentare all'Assemblea l'entità della quota sociale annua;
- d) redigere e presentare all'Assemblea le linee programmatiche annuali dell'Associazione;
- e) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- f) deliberare l'Ammissione dei nuovi soci;
- g) deliberare l'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea;
- h) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione della Associazione;
- i) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- j) aderire ad altre organizzazioni locali, regionali e nazionali, in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;

- k) predisporre l'eventuale regolamento interno, da sottoporre all'approvazione della Assemblea ordinaria;
- l) eseguire i deliberati dell'Assemblea.

Della riunione del Consiglio Direttivo, il Segretario, sotto la supervisione del Presidente, redige il verbale da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attivi e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Vice Presidente, se previsto e nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

Articolo 12 - COMPITI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabili dall'eventuale Regolamento interno

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017 e s.m.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14 - MEZZI FINANZIARI

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- e) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- f) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Articolo 15 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili;
- b) dai titoli pubblici e privati;
- c) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e legati

Articolo 16 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale è compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i

collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposta per legge.

Art. 17 - REGOLAMENTO

Per il migliore funzionamento dell'Associazione, il Consiglio direttivo può predisporre eventuale regolamento interno, che dovrà essere approvate dall'Assemblea.

Articolo 18 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

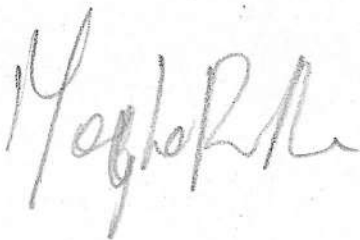
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, deliberato, in seduta straordinaria, dalla Assemblea, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 s.m.

Articolo 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme dell'eventuale regolamento interno, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia di promozione sociale.

Il presente statuto e' stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 13/09/2020.

Il Segretario



Il Presidente

